

Approfondimenti

Illeciti e sanzioni

Previdenza: omesse e false registrazioni, dichiarazioni, denunce e comunicazioni

Pierluigi Rausei – Adapt professional fellow (*)

In materia di previdenza rilevano diverse ipotesi di illecito che tutelano i rapporti fra soggetti assicurati (i lavoratori) e gli Istituti previdenziali e assicurativi (segnatamente Inps e Inail) per il tramite della censura delle condotte irregolari o fraudolente, omissive ovvero commissive, del datore di lavoro.

Si tratta di ipotesi di illeciti penali e amministrativi che si caratterizzano per la condotta di omesse o false registrazioni o denunce obbligatorie, ma anche di omessa, incompleta o tardiva presentazione di denunce, comunicazioni o dichiarazioni da rendersi agli Istituti previdenziali.

Omesse e false registrazioni e denunce

Il primo e più importante delitto “previdenziale” in materia di omissioni e falsità nelle registrazioni o nelle denunce obbligatorie, è dato dall’art. 37, legge n. 689/1981, così come sostituito dall’art. 116, comma 19, legge n. 388/2000.

La norma punisce il datore di lavoro che con denunce false ovvero omettendo denunce e registrazioni obbligatorie abbia perseguito il fine di non versare in tutto o anche solo in parte i contributi previdenziali e i premi assistenziali dovuti per legge.

L’attuale versione della disposizione in argomento mantiene fermo l’obbligo per l’organo di vigilanza di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato derivante dall’accertamento dei fatti, tuttavia nei casi in cui l’evasione contestata risulti fatta oggetto di ricorsi (amministrativi o giudiziari) il procedimento penale resta sospeso dall’atto di iscrizione del reato nell’apposito registro (art. 335 c.p.p.) fino a quando non sia stata pronun-

ciata (e comunicata) la decisione da parte dell’organo amministrativo o giudiziario del primo grado (art. 37, comma 2).

Inoltre la regolarizzazione delle inadempienze previdenziali riscontrate, anche attraverso una dilazione autorizzata del pagamento, estingue il reato (art. 37, comma 3).

Entro novanta giorni, comunque, l’Ente è tenuto a dare comunicazione al pubblico ministero dell’avvenuta regolarizzazione oppure dell’esito del ricorso amministrativo o giudiziario (art. 37, comma 4).

Ben è vero l’impostazione letterale e strutturale della norma ha imposto una “lettura” autentica, anche sotto il profilo operativo, da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, infatti, con propria circolare n. 12 del 22 gennaio 2001, ha rilevato come “mentre il tenore letterale dell’originario art. 37, legge n. 689/1981 ancorava la responsabilità penale del datore di lavoro, in materia di omissione o falsità di registrazioni o denunce obbligatorie, all’omesso versamento di contributi e premi pari ad un importo mensile non inferiore a 5 milioni, la nuova formulazione dello stesso aggiunge a tale necessario requisito l’ulteriore precisazione per cui l’omissione deve comunque superare la metà dei contributi dovuti complessivamente nel mese di riferimento”.

Con tale premessa il Ministero del lavoro, guardando alla *ratio* della normativa in argomento, ha ritenuto, con deduzione condivisibile, che “i suddetti criteri siano da considerare come concorrenti, nel senso che, al fine di valutare la sus-

(*) L’Autore è anche dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

sistenza del reato, sia necessaria la loro compresenza nella fattispecie concreta”.

Pertanto, alla luce anche dei richiamati chiarimenti ministeriali, l'omesso versamento (derivante da falsità o omissione nelle registrazioni o nelle denunce) verrà ad assumere rilevanza penale solo quando da esso si sia determinata un'evasione contributiva il cui importo complessivo superi in ogni caso i 2.582 euro e sia contestualmente superiore alla metà dei contributi dovuti (1).

D'altro canto, va altresì precisato che i due elementi costitutivi del nuovo delitto in esame devono ritenersi indispensabilmente sussistenti non solo nelle ipotesi di reato verificatesi a far data dal 1° gennaio 2001 (entrata in vigore della legge n. 388/2000 di modifica), ma anche per le violazioni commesse antecedentemente (principio penalistico del *favor rei*).

Inoltre, si segnala che Cass. Pen., 13 febbraio 2002 (2) ha statuito che il reato *de quo* viene a consumazione nel luogo in cui si è verificata la condotta produttiva di effetti giuridici, vale a dire

nel luogo nel quale il datore di lavoro ha omesso le registrazioni o le denunce obbligatorie prescritte dalla legge, ovvero laddove abbia di fatto eseguito denunce false: tale luogo, quindi, coincide con la sede dell'ufficio dell'Inps della Provincia nel cui territorio si situa la sede della ditta.

Secondo Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2006, n. 33972 “non commette il reato di cui all'art. 37, legge 24 novembre 1981, n. 689 il legale rappresentante di una Srl che abbia omesso di eseguire le previste denunce obbligatorie al fine di non versare i contributi dovuti in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, qualora sia cessato dalla carica prima della data di scadenza del versamento prescritto (per ciascun mese il ventesimo giorno del mese successivo), pur se tale cessazione sia stata formalmente iscritta dopo la predetta data di scadenza”.

Quanto alle modalità di estinzione agevolata, trattandosi di un'ipotesi di delitto, non trovano applicazione né la prescrizione obbligatoria di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 124/2004, né l'oblazione di cui all'art. 163-bis c.p.

Omesse e false registrazioni e denunce

Illecito	Sanzione
<p>Art. 37, c. 1, legge n. 689/1981 sost. dall'art. 116, c. 19, legge n. 388/2000</p> <p>Per avere, nella sua qualità di datore di lavoro, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omesso una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero eseguito una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero (quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra € 2.582 mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti).</p>	<p>Art. 37, c. 2, legge n. 689/1981 sost. dall'art. 116, c. 19, legge n. 388/2000</p> <p>Reclusione fino a 2 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 15, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile (si tratta di delitto).</p> <p>Oblazione (art. 162-bis c.p.): non può essere ammessa (si tratta di delitto).</p> <p>Note: se l'evasione accertata forma oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado; la regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.</p>

Denuncia all'Inps

Per quel che concerne l'Inps sembrano da doverci ritenere tuttora sanzionate, perché non rien-

tranti nella sfera dell'art. 116, comma 12, legge n. 388/2000, le fattispecie relative a (3):

- omessa presentazione della denuncia mensile dei contributi e delle retribuzioni (art. 30, legge

(1) Ad esempio, sempre richiamando la circolare n. 12 del 22 gennaio 2001, se il datore di lavoro, attraverso omissioni o falsità di registrazioni, evade una somma mensile di contributi pari a euro 5.000 su euro 15.000 dei contributi che sarebbero stati dovuti complessivamente nel mese, il comportamento dello stesso non assumerà rilevanza penale, in quanto l'evasione realizzata, pur se superiore a euro 2.582, risulta però inferiore al 50% dei contributi complessivamente dovuti.

(2) Vedila in *Dir. prat. lav.*, 2002, 1391, la sentenza precisa altresì che “la sede effettiva dell'impresa sociale è presuntivamente coincidente con la sede legale, ma tale presunzione

ben può essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o soltanto formale di quest'ultima, ovvero dalla diversa ubicazione di tutte le attività di direzione o gestione dell'impresa collettiva o della loro parte più significativa, con l'ulteriore precisazione della irrilevanza dell'ubicazione di eventuali stabilimenti, cantieri ed altre unità organizzative di cui l'impresa si serve per la realizzazione concreta della sua attività”.

(3) Con riferimento alle omesse comunicazioni in materia di licenziamento (art. 45, commi 2 e 3, R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270), sanzionava il non aver fornito entro 15 giorni le informazioni richieste dall'Inail o dall'Inps circa i contenuti del certifi-

Approfondimenti

21 dicembre 1978, n. 843): la violazione è punita con la sanzione amministrativa di euro 125 per ogni lavoratore occupato e per ogni denuncia, tuttavia a norma dell'art. 30, comma 3, legge n. 843/1978 la sanzione è ridotta a un quarto (euro 31,25) qualora la denuncia sia presentata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1 ed è ridotta alla metà (euro 62,50) se la denuncia è presentata tra il sesto e il decimo giorno;

- omessa o infedele indicazione dei dati nelle denunce contributive (art. 1, D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito in legge 4 agosto 1978, n. 467): per la violazione in argomento è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 125 per ogni lavoratore interessato;

- omessa o infedele indicazione dei dati retributivi nelle denunce contributive (art. 7, D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 891): anche per questa violazione è stabilita la sanzione amministrativa di euro 125 per ogni lavoratore interessato;

- omessa comunicazione dei dati in materia di assegni familiari (artt. 39 e 40, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797): la violazione degli obblighi informativi da parte del datore di lavoro è punita con la sanzione amministrativa da euro 255 a euro 2.580, salvo che il fatto costituisca reato; d'altra parte anche il lavoratore incorre in una sanzione amministrativa, da euro 100 a euro 1.030, salvo che il fatto costituisca reato, per le omesse comunicazioni al datore di lavoro e all'Inps;

- omessa denuncia delle retribuzioni dei pensionati di invalidità occupati (art. 10, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636): l'omissione è punita con la sanzione amministrativa di euro 2.580 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.

Infine, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 6 maggio 2009 che stabilisce gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali di cui all'art. 9, comma 2, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo i

dettagli operativi del Decreto interministeriale 2 novembre 2007, la presentazione della "comunicazione unica per la nascita dell'impresa" (*c.d. ComUnica*), dal 1° aprile 2010, assolve, fra gli altri, anche agli obblighi relativi alle denunce aziendali e alle dichiarazioni di manodopera in agricoltura (artt. 5 e 6, D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, secondo le innovazioni introdotte dall'art. 01, commi 6 e 8, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81) (4).

D'altro canto, la mancata o irregolare presentazione della *ComUnica* rende evidentemente sanzionabili le omesse, infedeli o incomplete denunce aziendali e dichiarazioni di manodopera in agricoltura all'Inps, esponendo il datore di lavoro rispettivamente alla sanzione amministrativa da euro 60 a euro 385 per omessa, infedele, incompleta dichiarazione di manodopera agricola (art. 6, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 375/1993; art. 01, comma 6, D.L. n. 2/2006, convertito dalla legge n. 81/2006; art. 9-*quater*, comma 19, D.L. n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996; art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006) e alla sanzione amministrativa da euro 515 a euro 1.290 per omessa, infedele, incompleta denuncia aziendale d'inizio attività in agricoltura e per omessa, infedele, incompleta comunicazione di variazione (art. 5, commi 1-3 e 5, D.Lgs. n. 375/1993; art. 01, comma 8, D.L. n. 2/2006, convertito dalla legge n. 81/2006; art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006).

Quanto all'applicabilità della diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, come sostituito dall'art. 33, legge n. 183/2010) quasi tutti gli inadempimenti sanzionati appaiono materialmente sanabili, essendo gli interessi da ripristinare integralmente recuperabili, restano, tuttavia, escluse - per quanto precisato dalla circolare n. 24/2004 del Ministero del lavoro - alcune ipotesi di illecito amministrativo per le quali l'applicazione della diffida e l'irrogazione della sanzione minima darebbe luogo ad una sanzione più grave di quella prevista nella misura ridotta, nonché per gli illeciti di tipo commissivo.

cato di licenziamento (Mod. DS 22), con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 60. Tuttavia la sanzione non deve ritenersi più attuale essendo superato l'adempimento richiesto, in forza dei dati acquisiti mediante UniEmens e attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie.

(4) Cfr. in argomento i messaggi Inps n. 21952 del 1° ottobre 2009, n. 28736 del 10 dicembre 2009 e n. 10347 del 9 maggio 2011, nonché la circolare Inail n. 52 del 28 settembre 2009; vedi anche www.registroimpresa.it.

Approfondimenti

Omesse comunicazioni e denunce all'Inps	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 30, c. 2, legge n. 843/1978 <i>DENUNCE MENSILI (UNIEMENS).</i> Per non aver presentato all'Inps, entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese, la denuncia mensile dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori dipendenti.</p>	<p>Art. 30, c. 2, legge n. 843/1978, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006 Sanzione amministrativa di € 125 per ogni lavoratore occupato e per ogni denuncia. A norma dell'art. 30, c. 3, legge n. 843/1978 la sanzione è ridotta a un quarto (€ 31,25) qualora la denuncia sia presentata entro i 5 giorni successivi alla scadenza di cui al c. 1 ed è ridotta alla metà (€ 62,50) qualora la denuncia sia presentata tra il 6° e il 10° giorno. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile considerata il peculiare meccanismo di riduzione previsto dall'art. 30, c. 3, legge n. 843/1978. Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 41,66 per ogni lavoratore occupato e per ogni denuncia. Codice tributo (per versamento su Mod. F23): G XX T, dove "XX" sta per la "sigla" della Provincia della sede Inps territorialmente competente per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.</p>
<p>Art. 1, D.L. n. 352/1978, conv. in legge n. 467/1978 <i>DENUNCE DEI CONTRIBUTI DOVUTI. DATI IDENTIFICATIVI</i> Per l'omessa o infedele o incompleta indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'Inps, dei dati relativi a: codice fiscale, numero d'iscrizione alla CCIAA, numero di matricola per ogni posizione assicurativa.</p>	<p>Art. 1, c. 4, D.L. n. 352/1978, conv. in legge n. 467/1978, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006 Sanzione amministrativa di € 125 per ogni lavoratore interessato. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è pari a € 31,25 per ogni lavoratore interessato. Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 41,66 per ogni lavoratore interessato. Codice tributo (per versamento su Mod. F23): G XX T, dove "XX" sta per la "sigla" della Provincia della sede Inps territorialmente competente per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.</p>
<p>Art. 7, D.L. n. 693/1980, conv. in legge n. 891/1980 <i>DENUNCE DEI CONTRIBUTI DOVUTI. DATI RETRIBUTIVI E FISCALI</i> Per l'omessa indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'Inps, dei dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte nonché all'imposta versata.</p>	<p>Art. 7, D.L. n. 693/1980, conv. in legge n. 891/1980 - Art. 30 legge n. 843/1978, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006 Sanzione amministrativa di € 125 per ogni lavoratore interessato. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è pari a € 31,25 per ogni lavoratore interessato. Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 41,66 per ogni lavoratore interessato. Codice tributo (per versamento su Mod. F23): G XX T, dove "XX" sta per la "sigla" della Provincia della sede Inps territorialmente competente per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.</p>

Omesse, infedeli e incomplete denunce e dichiarazioni sulla manodopera agricola	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 01, c. 6, D.L. n. 2/2006, come conv. con modif. dalla legge n. 81/2006 - Art. 6, c. 1 e 2, D.Lgs. n. 375/1993 <i>OMESSA, INFEDELE, INCOMPLETA DICHIARAZIONE DI MANODOPERA. AGRICOLTURA</i> Per aver, il datore di lavoro agricolo, omesso di presentare alla competente sede Inps per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, ovvero per averla trasmessa incompleta o infedele.</p>	<p>Art. 9-quater, c. 19, D.L. n. 510/1996 conv. da legge n. 608/1996, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006 Sanzione amministrativa da € 60 a € 385. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è applicabile (cfr. Min. lav., circ. 23 marzo 2006, n. 9), la sanzione è pari a € 60. Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 120. Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741T per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.</p>
<p>Art. 01, c. 8, D.L. n. 2/2006, come conv. con modif. dalla legge n. 81/2006 - Art. 5, c. 1 e 2, D.Lgs. n. 375/1993 <i>OMESSA, INFEDELE, INCOMPLETA DENUNCIA AZIENDALE D'INIZIO ATTIVITÀ. AGRICOLTURA</i> Per avere, il datore di lavoro agricolo, omesso di presentare alla competente sede Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, per via telematica su apposito modello, la denuncia aziendale ovvero per averla trasmessa incompleta o infedele. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto obbligo di inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché il presunto fabbisogno di manodopera.</p>	<p>Art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 375/1993, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006 Sanzione amministrativa da € 515 a € 1.290. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile. Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 430. Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741T per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.</p>

Approfondimenti

Omesse, infedeli e incomplete denunce e dichiarazioni sulla manodopera agricola

<p>Art. 01, c. 8, D.L. n. 2/2006, come conv. con modif. dalla legge n. 81/2006 - Art. 5, c. 3, D.Lgs. n. 375/1993</p> <p>OMESSA, INFEDELE, INCOMPLETA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE, AGRICOLTURA</p> <p>Per aver, il datore di lavoro agricolo, ommesso di comunicare alla competente sede Inps entro 30 giorni, per via telematica su apposito modello, l'avvenuta variazione dei dati contenuti nella denuncia aziendale, ovvero per aver trasmesso una comunicazione incompleta o infedele.</p>	<p>Art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 375/1993, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006</p> <p>Sanzione amministrativa da € 515 a € 1.290.</p> <p>Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile.</p> <p>Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 430.</p> <p>Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741T per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.</p>
---	---

Omesse comunicazioni in materia di assegni familiari e pensioni di invalidità

Illecito	Sanzione
<p>Artt. 39 e 40, D.P.R. n. 797/1955</p> <p>ASSEGNI FAMILIARI</p> <p>Per aver ommesso (il datore di lavoro) di comunicare e di trasmettere all'Inps le notizie e i documenti relativi agli assegni familiari, comprovanti il diritto del lavoratore a percepirli.</p>	<p>Art. 85, c. 1, D.P.R. n. 797/1955, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006</p> <p>Sanzione amministrativa da € 255 a € 2.580, salvo che il fatto costituisca reato.</p> <p>Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è pari a € 255.</p> <p>Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 510.</p> <p>Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741T per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.</p>
<p>Artt. 20, c. 3, e 38, c. 5-6, D.P.R. n. 797/1955</p> <p>ASSEGNI FAMILIARI. COMUNICAZIONI AL DATORE DI LAVORO</p> <p>Per aver ommesso (il lavoratore) di comunicare al datore di lavoro l'impresa presso la quale esplica l'attività lavorativa principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni familiari ovvero per aver ommesso di comunicare ogni variazione del proprio stato di famiglia e ogni circostanza che influisca sul diritto alla corresponsione degli assegni.</p>	<p>Art. 85, c. 2 D.P.R. n. 797/1955, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006</p> <p>Sanzione amministrativa da € 100 a € 1.030, salvo che il fatto costituisca reato.</p> <p>Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile.</p> <p>Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 200.</p> <p>Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741T per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.</p>
<p>Artt. 39 e 40, D.P.R. n. 797/1955</p> <p>ASSEGNI FAMILIARI</p> <p>Per aver ommesso (il lavoratore) di comunicare e di trasmettere all'Inps le notizie e i documenti relativi agli assegni familiari, comprovanti il proprio diritto a percepirli.</p>	<p>Art. 85, c. 2, D.P.R. n. 797/1955, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006</p> <p>Sanzione amministrativa da € 100 a € 1.030, salvo che il fatto costituisca reato.</p> <p>Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile.</p> <p>Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 200.</p> <p>Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741T per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.</p>
<p>Art. 10, c. 5, R.D.L. n. 636/1939 conv. in legge n. 1272/1939</p> <p>PENSIONATI DI INVALIDITÀ</p> <p>Per avere alle proprie dipendenze o aver successivamente assunto pensionati di invalidità senza darne notizia all'Inps, indicando fedelmente l'importo della retribuzione corrisposta.</p>	<p>Art. 10, c. 5, R.D.L. n. 636/1939 conv. in legge n. 1272/1939, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006</p> <p>Sanzione amministrativa di € 2.580 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.</p> <p>Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è pari a € 645.</p> <p>Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 860.</p> <p>Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741T per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.</p>

Denunce e comunicazioni all'Inail

Nei confronti dell'Inail rilevano, anzitutto, l'omessa denuncia dei dati del soggetto che sovrintende ai lavori, di cui all'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e l'omessa denuncia assicurativa dei soci, dei coadiuvanti e dei collaboratori familiari, di cui all'art. 23, D.P.R. n. 1124/1965. Anzitutto l'art. 14, D.P.R. n. 1124/1965 obbliga il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione a denunciare all'Inail le generalità della persona che lo rappresenta a tutti

gli effetti del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di comunicare le eventuali variazioni della persona stessa. L'omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 125 a euro 770. I datori di lavoro, pertanto, sono obbligati ad effettuare la denuncia nominativa in via telematica all'Inail, che rappresenta un momento di supporto alla gestione dell'impresa (art. 39, comma 8, D.L. n. 112/2008) (5), per: collaboratori e coadiu-

(5) Tale adempimento è stato illustrato dall'Inail con nota n. 6793 del 25 agosto 2008.

vanti delle imprese familiari; coadiuvanti delle imprese commerciali; soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria. Sono compresi anche il datore di lavoro artigiano, il socio artigiano, nonché i soggetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane. La denuncia deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività lavorativa, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, entro la mezzanotte del giorno precedente l'immissione al lavoro (testualmente l'Inail parla di obbligo "assolto almeno un giorno prima dell'inizio dell'attività del singolo lavoratore"). La denuncia nominativa si aggiunge, dunque, alla obbligatoria denuncia di esercizio e di inizio attività di cui all'art. 12 dello stesso D.P.R. n. 1124/1965.

Dal 15 febbraio 2014 la denuncia nominativa all'Inail relativa a collaboratori, coadiuvanti e soci lavoratori deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, attraverso l'apposito servizio online accessibile dal sito www.inail.it secondo le istruzioni fornite dalla circolare Inail n. 11 del 10 febbraio 2014, in base alla quale, appunto, la denuncia deve essere effettuata dal datore di lavoro (anche artigiano) se i lavoratori oggetto di denuncia non sono oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, esclusivamente utilizzando il servizio *Dna soci*, attivo all'interno dei servizi online - denunce sul sito dell'Istituto (6).

L'omessa denuncia nominativa di collaboratori, coadiuvanti e soci lavoratori è punita con la sanzione amministrativa da euro 125 a euro 770.

In base all'art. 5, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 6 maggio 2009, considerato anche il Decreto interministeriale 2 novembre 2007, la presentazione della "comunicazione unica per la nascita dell'impresa" (c.d. *ComUnica*) assolve, fra gli altri, anche agli obblighi di:

- denuncia dell'inizio dei lavori, delle variazioni e della cessazione all'Inail (art. 12, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124);

- denuncia di sospensione, variazione o cessazione dell'attività a Inail, Inps e Camera di Commercio (art. 2, D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito in legge 4 agosto 1978, n. 467);

In particolare il datore di lavoro deve denunciare all'Inail, contestualmente all'inizio dei lavori ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni dall'inizio, la natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le indicazioni per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione (art. 12, comma 1, D.P.R. n. 1124/1965 - D.M. 19 settembre 2003), nonché denunciare all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio e la cessazione della lavorazione (art. 12, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965 - D.M. 19 settembre 2003).

In secondo luogo il datore di lavoro è obbligato a denunciare all'Inail, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare e della sede dell'azienda (art. 12, comma 4, D.P.R. n. 1124/1965 - D.M. 19 settembre 2003).

Inoltre il datore di lavoro deve anche comunicare alla CCIAA e all'Istituto previdenziale interessato (Inail, Inps, anche gestione *ex Enpals*), entro 30 giorni dall'evento, la variazione, la sospensione o la cessazione dell'obbligo assicurativo (art. 2, D.L. n. 352/1978, convertito dalla legge n. 467/1978).

Ne consegue che la mancata presentazione di *ComUnica* (e delle relative successive variazioni) rende comunque operative le fattispecie sanzionatorie connesse agli obblighi informativi menzionati, vale a dire:

- l'omessa o tardiva denuncia dell'inizio dei lavori, delle variazioni e della cessazione all'Inail (art. 12, D.P.R. n. 1124/1965): punita con la san-

(6) D'altra parte, per effettuare la denuncia nominativa l'Inail ha predisposto anche una apposita modulistica (https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_reportstg_115219.pdf?datapubblicazione=2016-02-05§ion=atti-e-documenti), presente parimenti sul sito www.inail.it che potrà essere utilizzata soltanto se e quando, per eccezionali e comprovati problemi tecnici, l'inserimento delle comunicazioni relative alla Denuncia Nominativa Assicurati non può avvenire online; in questo caso le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente tramite Pec, alla casella di posta elettronica certificata della sede Inail competente, individuata attraverso il codice ditta (gli indirizzi Pec sono reperibili sul sito

www.inail.it procedendo nell'area "Inail Regioni" e operando su "Cerca la sede competente"), allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema che ha impedito l'adempimento. Per la firma del modulo è possibile scegliere la firma digitale o la firma elettronica avanzata, oppure in alternativa la firma scritta con successiva scansione del documento da allegare al messaggio Pec, unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore. Se il modulo non viene firmato può essere effettuato esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata personale del soggetto che deve sottoscrivere la denuncia o comunicazione.

Approfondimenti

zione amministrativa fino a euro 150 se riguarda un numero massimo di 10 dipendenti, fino a euro 615 se interessa più di 10 e non più di 100 dipendenti e fino a euro 3.095 se riguarda più di 100 dipendenti, se riguarda le lavorazioni; ovvero con la sanzione amministrativa da euro 125 a euro 770 nel caso della mancata comunicazione delle variazioni relative all'individuazione del titolare e della sede aziendale;

- l'omessa denuncia di sospensione, variazione o cessazione dell'attività all'Inail, all'Inps e alla Camera di Commercio (art. 2, D.L. n. 352/1978, convertito dalla legge n. 467/1978): punita con la sanzione amministrativa di euro 125 per ciascuna comunicazione omessa.

D'altro canto, le condotte illecite che interessino l'omessa o tardiva denuncia dell'inizio dei lavori, delle variazioni e della cessazione all'Inail (art. 12, D.P.R. n. 1124/1965), integrano anche la differente fattispecie di illecito relativa all'omessa denuncia di sospensione, variazione o cessazione dell'attività all'Inail, all'Inps e alla Camera di Commercio (art. 2 D.L. n. 352/1978, convertito dalla legge n. 467/1978), in quanto i due illeciti operano congiuntamente (7).

In questo senso, infatti, si è pronunciata recentemente la giurisprudenza, in Corte d'Appello Genova, sez. lav., 7 maggio 2015, n. 120: "L'identità del fatto considerato in entrambe le ipotesi normative esclude l'esistenza di un rapporto di specialità fra le norme in questione; neppure sussiste un concorso apparente di norme, perché si tratta di discipline normative volte alla tutela di interessi pubblici diversi".

La pronuncia richiamata, infatti, menziona Cass. civ., 28 maggio 2013, n. 13240 secondo cui la norma di cui all'art. 2, D.L. n. 352/1978, convertito dalla legge n. 467/1978, ha la funzione di "agevolare i riscontri incrociati tra i vari enti previdenziali attraverso la realizzazione di anagrafi aziendali integrate tra le diverse amministrazioni, per una più efficace lotta all'evasione contributiva", mentre la disposizione di cui all'art. 12, D.P.R. n. 1124/1965, secondo C. App. Genova, sez. lav., n. 120/2015 "ha la diversa funzione di fornire all'Inail gli elementi necessari per la determinazione del premio".

Quanto all'applicabilità della diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, come sostituito dall'art. 33, legge n. 183/2010) tutti gli inadempimenti sanzionati appaiono materialmente sanabili, essendo gli interessi da ripristinare integralmente recuperabili.

Un ulteriore adempimento attiene all'obbligo di comunicare all'Inail, in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi, le generalità, la qualifica e il codice fiscale dei lavoratori occupati nel precedente periodo assicurativo (art. 4, comma 5, D.L. n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989, come modif. da art. 2-bis, D.L. n. 6/1993, conv. in legge n. 63/1993), anche l'omissione di tale adempimento è soggetta a sanzione amministrativa, in questo caso pari a 50 euro per ciascun nominativo (art. 4, comma 5-*quater*, D.L. n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989, aggiunto da art. 2-bis D.L. n. 6/1993, conv. in legge n. 63/1993, da ultimo modif. dall'art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006).

Omesse comunicazioni all'Inail	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 4, c. 5, D.L. n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989 come modif. da art. 2-bis, D.L. n. 6/1993, conv. in legge n. 63/1993</p> <p><i>OMESSA COMUNICAZIONE GENERALITÀ DEI LAVORATORI</i></p> <p>Per non aver comunicato all'Inail in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi, le generalità, la qualifica e il codice fiscale dei lavoratori occupati nel precedente periodo assicurativo.</p>	<p>Art. 4, c. 5-<i>quater</i>, D.L. n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989 aggiunto da art. 2-bis, D.L. n. 6/1993, conv. in legge n. 63/1993, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006</p> <p>Sanzione amministrativa pari a € 50 per ciascun nominativo.</p> <p>Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è pari a € 12,50 per ciascun nominativo.</p> <p>Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 16,66 euro per ciascun nominativo.</p> <p>Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.</p>
<p>Art. 14, D.P.R. n. 1124/1965</p> <p><i>DENUNCIA INAIL. GENERALITÀ DEL PREPOSTO</i></p>	<p>Art. 195, D.P.R. n. 1124/1965 sost. dall'art. 15, D.Lgs. n. 758/1994, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006</p> <p>Sanzione amministrativa da € 125 a € 770.</p>

(7) Cfr. in argomento nota Inail n. 9149 del 23 dicembre 2015 e nota Ministero del lavoro n. 22886 del 29 dicembre

2015.

Approfondimenti

Omesse comunicazioni all'Inail	
Per non aver provveduto a denunciare all'Inail le generalità della persona che rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione dei lavori.	Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è pari a € 125. Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 250 euro. Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.
Art. 12, c. 4, D.P.R. n. 1124/1965 - D.M. 19 settembre 2003 <i>DENUNCIA VARIAZIONI</i> Per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare e della sede dell'azienda.	Art. 195, D.P.R. n. 1124/1965 sost. dall'art. 15, D.Lgs. n. 758/1994, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006 Sanzione amministrativa da € 125 a € 770. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è pari a € 125. Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 250 euro. Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.
Art. 23, c. 1, D.P.R. n. 1124/1965, come sostituito dall'art. 39, c. 8, del D.L. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 Per non aver provveduto, il datore di lavoro, anche artigiano, a denunciare all'Inail, in via telematica o a mezzo fax, nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto, collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.	Art. 195 D.P.R. n. 1124/1965 sost. dall'art. 15 D.Lgs. n. 758/1994, da ultimo modif. dall'art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006 Sanzione amministrativa da euro 125 a euro 770. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è pari a 125 euro. Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 250 euro. Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.

Omesse e false registrazioni, denunce e comunicazioni	
Illecito	Sanzione
Art. 12, c. 1, D.P.R. n. 1124/1965 - D.M. 19 settembre 2003 <i>DENUNCIA INIZIO LAVORI</i> Per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni dall'inizio, la natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le indicazioni per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.	Art. 50, c. 1, D.P.R. n. 1124/1965, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006 Sanzione amministrativa: - sino a € 150 fino a 10 dipendenti; - sino a € 615 più di 10 e non più di 100 dipendenti; - sino a € 3.095 oltre i 100 dipendenti. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è applicabile (cfr. Min. lav., circ. 23 marzo 2006, n. 9), la sanzione è pari a € 37,50 per aziende fino a 10 dipendenti; a € 153,75 per aziende con più di 10 e meno di 100 dipendenti; a € 773,75 per aziende con più di 100 dipendenti. Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 50 per aziende fino a 10 dipendenti; a € 205 per aziende con più di 10 e meno di 100 dipendenti; a € 1.031,66 per aziende con più di 100 dipendenti. Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.
Art. 12, c. 3, D.P.R. n. 1124/1965 - D.M. 19 settembre 2003 <i>DENUNCIA VARIAZIONI</i> Per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio.	Art. 50, c. 1, D.P.R. n. 1124/1965, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006 Sanzione amministrativa: - sino a € 150 fino a 10 dipendenti; - sino a € 615 più di 10 e non più di 100 dipendenti; - sino a € 3.095 oltre i 100 dipendenti. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è applicabile (cfr. Min. lav., circ. 23 marzo 2006, n. 9), la sanzione è pari a € 37,50 per aziende fino a 10 dipendenti; a € 153,75 per aziende con più di 10 e meno di 100 dipendenti; a € 773,75 per aziende con più di 100 dipendenti. Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 50 per aziende fino a 10 dipendenti; a € 205 per aziende con più di 10 e meno di 100 dipendenti; a € 1.031,66 per aziende con più di 100 dipendenti. Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.
Art. 12, c. 3, D.P.R. n. 1124/1965 - D.M. 19 settembre 2003 <i>DENUNCIA CESSAZIONI</i> Per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni la cessazione della lavorazione.	Art. 50, c. 1, D.P.R. n. 1124/1965, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006 Sanzione amministrativa: - sino a € 150 fino a 10 dipendenti; - sino a € 615 più di 10 e non più di 100 dipendenti; - sino a € 3.095 oltre i 100 dipendenti.

Approfondimenti

Omesse e false registrazioni, denunce e comunicazioni

	<p>Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è applicabile (cfr. Min. lav., circ. 23 marzo 2006, n. 9), la sanzione è pari a € 37,50 per aziende fino a 10 dipendenti; a € 153,75 per aziende con più di 10 e meno di 100 dipendenti; a € 773,75 per aziende con più di 100 dipendenti.</p> <p>Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 50 per aziende fino a 10 dipendenti; a € 205 per aziende con più di 10 e meno di 100 dipendenti; a € 1.031,66 per aziende con più di 100 dipendenti.</p> <p>Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 907 T per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.</p>
--	---

Omesse comunicazioni di sospensione, variazione o cessazione degli obblighi assicurativi

Illecito	Sanzione
<p>Art. 2, D.L. n. 352/1978, conv. in legge n. 467/1978 Per non aver comunicato alla CCIAA e all'Istituto previdenziale interessato (Inail, Inps, anche gestione ex Enpals), entro 30 giorni dall'evento, la variazione, la sospensione o la cessazione dell'obbligo assicurativo.</p>	<p>Art. 2, c. 2, D.L. n. 352/1978, conv. in legge n. 467/1978, da ultimo modif. dall'art. 1, c. 1177, legge n. 296/2006 Sanzione amministrativa di € 125 per ciascuna comunicazione. Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004): è pari a € 31,25 per ogni comunicazione omessa. Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a € 41,66 per ogni comunicazione omessa Codice tributo (per versamento su Mod. F23): A XX T, dove "XX" sta per la "sigla" della Provincia della sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura territorialmente competente; G XX T, dove "XX" sta per la "sigla" della Provincia della sede Inps territorialmente competente; F XX T, dove "XX" sta per la "sigla" della Provincia della sede Inail territorialmente competente; codice tributo 661T per i lavoratori dello spettacolo; codice tributo 662T per i lavoratori sportivi professionisti e codice "E1X" dove E1 indica la gestione previdenziale e X la sede periferica dell'Istituto nel caso la comunicazione interessi l'Inps nella gestione ex-Enpals; ciascun codice per 1/5 dell'importo e 698T per i 4/5 dell'importo.</p>